



# Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435  
e-mail: [segreteria@keynes.scuole.bo.it](mailto:segreteria@keynes.scuole.bo.it) - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Documento 27/02/2018 - USCITA - certificazione di alunni D.S.A. e Privacy - Registri: REGISTRO PROTOCOLLO - A.19.F - 0001562 - 27/02/2018

AL DOCENTE REFERENTE DSA

A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: **certificazione di alunni D.S.A. e Privacy**

Si richiama l'attenzione delle SS.II. che, in presenza di una certificazione di D.S.A. la scuola (e per lei i Docenti) è obbligata a stilare il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) seguendo le indicazioni della relativa diagnosi emessa a monte - quale primo atto della procedura disciplinata dalla L. 170/2010 e s.m.i. - finalizzata alla tutela dello studente e del suo diritto allo studio.

Il P.D.P. va socializzato e condiviso con la famiglia del minore (se maggiorenne direttamente con lo studente). Alla condivisione segue un momento formale di accettazione dei contenuti del P.D.P. e ciò mediante la sottoscrizione da parte dei genitori, legali rappresentanti del minore ed esercenti la responsabilità genitoriale (per effetto del D.lgs. 154/2013).

Al di là di questa generica premessa l'aspetto sul quale ci si intende soffermare è la relazione tra la normativa privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) e la L.170/2010 e s.m.i. con particolare riguardo alla questione di seguito esposta.

Nel caso in cui i genitori sottoscrivano il P.D.P., ma si rifiutino di sottoscrivere l'informativa privacy, così agendo sono convinti (erroneamente) che non accordando il consenso al trattamento dei dati personali del figlio si impedisca al Docente di ufficializzare (comunicazione privacy) al Consiglio di Classe lo status di D.S.A. del minore. A fronte di una tale situazione i Docenti si trovano a dover gestire in classe una o più situazioni D.S.A., rispetto alle quali per un verso risulta loro vietato di "ufficializzare" il caso per mancato consenso dei genitori al trattamento privacy di cui sopra, per altro verso la medesima situazione non formalmente ufficializzabile è ben visibile nei fatti, alla luce del trattamento differenziato riconosciuto doverosamente al minore D.S.A. Legge 170/2010 e poi dallo specifico strumento attuativo il P.D.P..

**Va pertanto chiarito che è la legge che antependosi alle famiglie, impedisce ai Docenti di comunicare lo status di D.S.A. alla classe o a terzi.**

Ciò posto è indispensabile fare ulteriore chiarezza in merito ai contenuti delle categorie privacy di base (*per esemplificare: dati sensibili, comunicazione, diffusione dei dati personali*) qui coinvolte, nonché degli istituti e della disciplina che si rinviene nel contenitore giuridico privacy (*per esemplificare: trattamento da parte di soggetti pubblici*).

Va chiarita quale sia la natura dei dati personali contenuti nel P.D.P. (*documento nel quale viene riportata la diagnosi o frammenti della stessa richiamata nella certificazione rilasciata da una struttura sanitaria*).

Trattasi di dati personali sensibili di cui all'art. 4, 1° comma, lett. d) del D.lgs. 196 citato.

*"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".*

Pertanto le informazioni psicologiche, comportamentali, neurologiche D.S.A. possono rientrare in questa sub-categoria di dati sensibili nello "stato di salute" e tutela dello studente in quanto tali caratterizzanti il P.D.P. quale documento di *natura sensibile*.

Pertanto al pari della generalità dei trattamenti di dati personali - siano essi comuni, sensibili, giudiziari o altro - anche questo va fatto precedere dall'informativa privacy (art. 13 Codice Privacy), informativa che va data prima di trattare qualsiasi dato personale.

L'art. 13 precisa che gli interessati ( i genitori, titolari della responsabilità genitoriale sul minore, interessato sostanziale o tutori ) *"sono previamente informati oralmente o per iscritto"* di tutti gli aspetti che caratterizzano lo specifico trattamento.

Riguardo alla regolamentazione del trattamento dei dati sensibili, la scuola adempie pienamente ai propri doveri privacy esibendo l'"informativa ai genitori dello studente D.S.A.

Il consenso dei genitori, nel settore sanitario, è richiesto soltanto per i trattamenti dei dati personali sensibili del paziente minore d'età. Consenso irrilevante in ambito scolastico, ove si applica la disciplina generale che esenta la scuola dal richiederlo (art. 18, 4° comma, D.lgs. 196 citato).

La scelta legislativa sopra esposta relativa al settore pubblico è motivata dal fatto che l'*"esercizio dell'azione amministrativa e dunque il perseguimento delle finalità pubblicistiche (diritto allo studio costituzionalmente tutelato) non può essere condizionato al volere del singolo.*

E' sufficiente che il privato proprietario del terreno espropriando venga informato, così come è sufficiente che i genitori vengano informati mediante un'"informativa privacy predisposta ad hoc per i trattamenti di dati personali dei figli minori D.S.A..

In teoria se un consenso fosse indispensabile (nel senso inteso da alcuni genitori) la sua mancanza impedirebbe agli insegnanti non solo la comunicazione dello status di D.S.A. alla classe in cui è inserito l'alunno o a terzi, ma addirittura e per assurdo il trattamento in generale dei dati personali di quest'ultimo tanto da non poter apprestare a suo favore le misure compensative e dispensative del proprio P.D.P..

Il consenso che si richiede ai genitori è in realtà una sottoscrizione per mera presa visione dell'"informativa nulla di più.

Spiegate le ragioni per cui il consenso dei genitori non va richiesto e se non prestato non impedisce il trattamento dei dati personali del minore D.S.A. come previsto dalla legge 170 citata e dal P.D.P., va subito precisato che la comunicazione dello status di D.S.A. (che è una modalità di trattamento) di un alunno alla classe è vietata dalla legge (non dai genitori).

La comunicazione di cui si preoccupano i genitori e insegnanti è quella alla classe.

Da un punto di vista privacy per comunicazione s'intende "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, 1° comma, lett. l) d.lgs. 196 e s.m.i.).

L'art. 19, 3° comma, del D.lgs. 196 e s.m.i. succitato prevede che "la comunicazione da parte di un soggetto pubblico (la scuola tramite l'insegnante) a privati (i compagni di classe) sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento".

Pertanto, i dati personali sensibili degli alunni D.S.A. non possono essere comunicati e tanto meno diffusi (art. 4, 1° comma, lett. m).

**In sintesi:**

1. L'informativa data all'atto dell'iscrizione scolastica non copre questi trattamenti particolari relativi ai soggetti D.S.A.;

2. L'informativa ai genitori dell'alunno D.S.A. va data con uno stampato come recita l'art. 13 del Codice Privacy (trattamento dei dati personali in questo particolare ambito che non investe la generalità degli studenti);

3. il consenso dei genitori non va richiesto perché la scuola (ente pubblico) viene esonerata da questo adempimento dall'art. 18, 4° comma, del D.lgs. 196 citato salvo nuove indicazioni al riguardo;

**4. la comunicazione dello status di D.S.A. è vietato dall'art. 19, 3° comma, del d.lgs. 196 citato e non dal mancato assenso dei genitori.**

Nel rinviare alla lettura della normativa vigente in argomento per i necessari approfondimenti della materia notoriamente complessa, si rammenta al Docente Ref. DSA e Docenti Coordinatori di fornire al personale Docente del C.di Cl. ove è presente uno studente DSA idonea informativa *previa autorizzazione e sottoscrizione doc Privacy da parte della Famiglia*, organizzando anche momenti di comune riflessione. Si confida nel consueto senso di fattiva collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

arch. Paola Calenda